

## DELIBERA CISD DEL 3 AGOSTO 1990

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI SCAMBI DI MATERIALI DI ARMAMENTO PER LA DIFESA

VISTO l'art. 6 della **legge 9 luglio 1990, n. 185**, che attribuisce al CISD poteri di indirizzo e di direttiva;

CONSIDERATO che la legge n. 185 é entrata in vigore il 29 luglio di quest'anno;

che tuttavia la legge subordina l'operatività di alcune sue norme all'emanazione di ulteriori disposizioni di attuazione e a specifici adempimenti amministrativi;

che risultano pendenti domande presso il Ministero della difesa, ai fini dell'autorizzazione alle trattative, nonché presso il Ministero del commercio con l'estero, per le operazioni di esportazione e di transito;

che pertanto è necessaria l'emanazione di direttive che assicurino:

- l'immediata applicazione dei nuovi principi legislativi nella materia;
- la sollecita e puntuale attuazione delle nuove procedure di controllo e il passaggio delle competenze dal Ministero del commercio con l'estero a quello degli affari esteri;
- il coordinamento delle amministrazioni competenti fin dalla prima fase di attuazione della legge in vista della regolare prosecuzione dei procedimenti nella fase transitoria;

RITENUTA la necessità di corrispondere tempestivamente agli impegni fissati nell'ordine del giorno O/2091/CR 3 e 4, approvato nella seduta del 13 giugno 1990 dalle Commissioni 3° e 4° riunite del Senato della Repubblica, inerenti, in particolare, l'informazione sugli indirizzi cui intende attenersi nella predisposizione del regolamento d'esecuzione, nonché sull'azione di prevenzione di ogni possibile traffico illecito o fraudolento di armi o parti di esse, munizioni e qualsiasi altro materiale che risulti utilizzabile per la costruzione e l'assemblaggio di sistemi d'arma;

UDITA la relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

#### *1. Indirizzi generali dell'attività di controllo.*

1.1. Nell'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 della legge n. 185 del 1990, i Ministri e gli Uffici competenti terranno rigorosamente presenti le direttive di fondo della nostra politica estera, indirizzata al rafforzamen-

to della cooperazione internazionale, al consolidamento della pace e della sicurezza, al ripudio della guerra e della violenza come strumento d'offesa delle libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con riferimento ai pertinenti principi della Carta delle Nazioni Unite ed al quadro europeo ed atlantico cui l'Italia appartiene.

1.2 Nell'ambito di tali linee guida e con riferimento a quanto disposto dal comma 5 del citato articolo non saranno autorizzate le operazioni di esportazione e di transito di materiali di armamento, nonché di cessione delle relative licenze di produzione nei confronti di quei Paesi che siano chiaramente implicati nel sostenere o favorire il terrorismo nelle più varie forme o pongano in essere azioni ostili dirette a mettere a repentaglio gli interessi fondamentali della sicurezza o a destabilizzare l'ordine democratico dello Stato.

1.3 Con riferimento alle specifiche ipotesi elencate al comma 5 del citato articolo 1, il divieto di esportazione e di transito di materiali di armamento dovrà applicarsi verso:

a) gli Stati che siano coinvolti in situazioni di conflitto armato in atto.

Il divieto va applicato innanzi tutto nei confronti dei Paesi, in stato di conflitto armato in corso di svolgimento, riconosciuti come aggressori o autori di una minaccia di aggressione dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In assenza del predetto riconoscimento il divieto si applica nei confronti di ambedue le parti in stato di conflitto armato, indipendentemente da una dichiarazione formale di guerra, e resterà operante fino alla completa cessazione delle operazioni

Deroghe ai suddetti divieti sono consentite soltanto nei casi derivanti da obblighi internazionali assunti dall'Italia o per effetto di una diversa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, previo parere delle Camere.

In ogni caso, anche al di fuori delle ipotesi di belligeranza in atto, previste dal comma 6 dell'art. 1, si dovrà procedere con appropriata cautela quando i rapporti tra due Stati presentino un alto grado di tensione o quando la situazione interna di un Paese sia caratterizzata da conflitti o sommovimenti violenti suscettibili di destabilizzare l'equilibrio della regione e di mettere a repentaglio la pace;

b) gli Stati a carico dei quali sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale di forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o nell'ambito della Cooperazione Politica Europea;

c) gli Stati a carico dei quali gli organi competenti delle Nazioni Unite (Commissione dei diritti dell'uomo, Consiglio economico e sociale, III

Commissione dell'Assemblea Generale) abbiano emesso, per il periodo preso in considerazione, una pronuncia di accertata grave violazione dei diritti umani sulla quale l'Italia abbia espresso voto favorevole o, se partecipante in veste di osservatore, non abbia presentato dichiarazione contraria o riserva.

1.4. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 1, comma 6, lett. e), il Ministro della difesa, sulla base di dati esaurienti e aggiornati, procederà all'accertamento dell'entità della spesa militare dei Paesi che ricevono aiuti dall'Italia ai sensi della legge 25 febbraio 1987, n. 49, e alla valutazione della relativa congruità rispetto alle obiettive esigenze tecniche del suo apparato di difesa, anche in rapporto agli altri indicatori rilevanti su base nazionale e regionale. Alla luce di tali risultanze il Ministro degli affari esteri precederà alla valutazione politica del caso in esame - sulla base della congiuntura interna e internazionale in cui il Paese interessato si colloca - e, quindi, della proporzionalità o meno di tale spesa rispetto alle reali esigenze di difesa.

Il Ministro degli affari esteri riferirà periodicamente a questo Comitato sul risultato di tali accertamenti e valutazioni ai fini della individuazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge.

1.5. Ai fini dell'individuazione dei Paesi per i quali deve farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6, della legge, il Ministro degli affari esteri sottoporrà a questo Comitato le relative proposte.

Restano confermati, fino a diversa determinazione di questo Comitato, i divieti esistenti alla data di entrata in vigore della **legge 9 luglio 1990, n. 185**.

*2. Iniziative governative per gli adempimenti della fase transitoria.*

***omissis***